REGOLAMENTO CONGRESSUALE

per l'Assemblea congressuale nazionale del 28. 29.30. Settembre 2023 a MILANO (approvato dal Consiglio nazionale dell'AICCRE il 19 giugno 2023).

Premessa la delicata situazione di Aiccre, aggravata dalle dimissioni del Presidente e del Segretario nazionale avvenute nei primi mesi del corrente anno, con l'auspicio di una celebrazione congressuale tesa a raggiungere una stabilità organizzativa ed una chiara definizione di linea politica in un clima il più possibile unitario e condiviso, è stato istituito nella riunione dei Presidenti e dei Segretari delle Federazioni Regionali, alla presenza del Vice Presidente Vicario, svoltasi in Roma il 22.5.2023 un Comitato di Garanzia formato dai rappresentanti delle Federazioni Regionali a supporto del Vice Presidente Vicario per garantire l'espletamento delle attività finalizzate alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea Congressuale Nazionale nel rispetto delle regole statutarie vigenti al fine di evitare ulteriori contenziosi.

- 1. L'Assemblea Congressuale Nazionale dell'AICCRE è convocata in via straordinaria, a norma dell'articolo 12 dello Statuto dell'Associazione, per i giorni 28-29-30 settembre 2023.
- Il Vice Presidente Vicario di AICCRE dovrà procedere alle convocazioni nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale e di quanto indicato nello Statuto.
- 2. Ai fini della convocazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale, è confermato il Comitato di Garanzia costituitosi a Roma il 22.5.2023, formato dai rappresentanti delle Federazioni Regionali, col compito di asseverare la base associativa avente titolo di partecipazione alla prossima Assemblea congressuale nazionale.
- 2.1 Durante la prima seduta viene eletto il Presidente e il Segretario con funzioni di verbalizzante. Le riunioni del Comitato sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
- 2.2 La base associativa sarà composta dai soci iscritti ad Aiccre in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'annualità 2022. Tale pagamento potrà essere effettuato entro il 19.7.2023.
- 2.3 Sono ammessi a partecipare al Congresso anche i nuovi soci titolari e individuali che abbiamo formalizzato adesione nel 2023 e che abbiano perfezionato il pagamento della quota sociale entro il 19.7.2023.
- 2.4 Entro e non oltre il 24 luglio 2023 il Comitato di Garanzia dovrà concludere le operazioni di verifica ad esso affidate.
- 2.5 Il Comitato, avvalendosi delle strutture di AICCRE, predispone gli atti da inviare alle Commissioni Congressuali per gli adempimenti congressuali di loro competenza, e alle Federazioni Regionali per le designazioni di loro spettanza. Il Comitato emana indirizzi agli uffici di Aiccre per lo svolgimento delle operazioni preliminari di identificazione e pre-registrazione dei congressisti.
- 2.6 Il Comitato è il garante della regolarità dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea Congressuale Nazionale; esamina gli eventuali ricorsi avanzati al Presidente della stessa, pronunciandosi immediatamente. 2.7 Il Comitato è sciolto con la conclusione dell'Assemblea Congressuale.
- 3. Almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Congressuale Nazionale, il Vice Presidente Vicario dirama alle Federazioni Regionali e ai soci titolari l'avviso di convocazione con allegato il presente Regolamento.

L'avviso di tale convocazione e il Regolamento Congressuale devono essere pubblicati, entro la medesima data, sul sito web di AICCRE e sulle pagine social di AICCRE.

- 4. Le Assemblee regionali dovranno svolgersi entro il 17.9.2023, con le modalità stabilite nel titolo "Norme per le elezioni di competenza delle Federazioni Regionali" del presente Regolamento.
- 5. Con le medesime modalità si dovranno svolgere le Assemblee Congressuali delle Federazioni Regionali che non hanno ancora assolto tale compito nel 2021 purchè risultino in regola con il pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal presente Regolamento almeno 10 soci titolari. In caso di mancata ottemperanza, le Federazioni Regionali inadempienti non avranno diritto ad alcun delegato al Congresso Nazionale e i loro delegati non saranno ripartiti tra le altre federazioni.
- 6. L'Assemblea Congressuale Nazionale è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee regionali, dai soci titolari dell'AICCRE come previsto dall'art. 5 dello Statuto e dagli altri aventi titolo a partecipare all'Assemblea Congressuale disciplinati dall'art. 5.2 dello Statuto.

- 7. L'Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci titolari, degli aventi titolo ai sensi dell'art. 5.2 dello Statuto e dei Delegati delle Federazioni Regionali. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti come indicati nel capoverso precedente.
- 8. L'Assemblea Congressuale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9. L'Assemblea congressuale nazionale elegge con votazione palese all'inizio dei suoi lavori l'Ufficio di Presidenza, con il compito di disciplinare, nel rispetto del presente regolamento, i lavori congressuali, la durata e l'ordine degli interventi, l'effettuazione di mozioni d'ordine, le operazioni di voto. L'Ufficio di Presidenza è composto di cinque membri designati dall'Assemblea Congressuale, uno dei quali assume la qualità di Presidente dell'Assemblea Congressuale.
- Su proposta del Presidente, l'Assemblea Congressuale elegge con votazione palese la Commissione per la verifica dei poteri e la Commissione Statuto. Ciascuna Commissione è composta da 5 membri; durante la prima seduta viene eletto il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Le Commissioni sono sciolte con la conclusione del Congresso.
- 10. La Commissione Verifica Poteri controlla gli aventi diritto al voto, accerta qualora lo ritenga opportuno la loro identità, esamina e convalida le deleghe, esercita le funzioni di scrutinio nelle operazioni di voto, esamina e decide in un'unica e definitiva istanza tutte le vertenze di natura elettorale. La Commissione riceve dal Comitato di Garanzia tutte le comunicazioni inviate dalle Federazioni Regionali inerenti alla nomina dei delegati e dei membri del Consiglio e della Direzione Nazionale di loro competenza, nonché gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eventuali delegati designati dai soci titolari e degli altri aventi titolo di cui all'art. 5.2 dello Statuto.
- 11. La Commissione Statuto al suo insediamento stabilisce il termine per la presentazione delle modifiche statutarie. Esamina e riferisce al Congresso sulle proposte ricevute, predisponendo un testo comparato delle varie modifiche statutarie presentate. Gli atti sono consegnati all'Ufficio di Presidenza perché siano discussi e sottoposti all'approvazione dall'Assemblea Congressuale in seduta plenaria prima della elezione degli organi. Lo Statuto approvato è immediatamente esecutivo.
- 12. L'elezione del Consiglio Nazionale avviene sulla base di una lista proposta dalla Commissione elettorale anche in base a quanto determinato dallo Statuto, ovvero sulla base di eventuali liste concorrenti, che devono in tal caso essere sottoscritte da almeno un decimo dei soggetti con diritto al voto, presenti al Congresso e registrati dalla Commissione verifica poteri entro le ore xxxxx del xxxxxxx e comunicati all'Assemblea congressuale entro le ore xxxxx, tenendo conto degli articoli 11.2 e 13.1 dello Statuto.
- 13. Nel caso in cui l'elezione avvenga sulla base di liste concorrenti, da presentarsi entro un'ora dall' approvazione dello Statuto, il voto dovrà svolgersi a scrutinio segreto. Gli elettori potranno esprimere massimo n. 10 preferenze per i candidati della lista prescelta. Alle liste sarà assegnato un numero di eletti proporzionale al numero dei voti ricevuti, calcolato applicando il metodo delle divisioni successive (Metodo d'Hondt). In ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riscosso il più alto numero di preferenze. A parità di preferenze, prevale la minore età.

Norme per le elezioni di competenza delle Federazioni Regionali

- 14. In vista dell'Assemblea congressuale nazionale, le Federazioni regionali indiranno una Assemblea per l'elezione dei delegati regionali all'Assemblea congressuale e per le designazioni dei membri del Consiglio e della Direzione Nazionale di competenza delle Federazioni Regionali. Ogni Federazione regionale nell'eleggere i delegati deve garantire una equilibrata presenza dei due generi secondo quanto previsto dallo Statuto.
- 15. La data prescelta per la tenuta dell'Assemblea regionale dovrà essere comunicata via mail a: magni@aiccre.it entro e non oltre il 31.8.2023. In assenza di comunicazioni entro la data indicata, la convocazione dovrà essere fatta dal Vice Presidente Vicario AICCRE.
- 16. Alle Assemblee regionali partecipano con diritto di voto tutti i soci titolari, individuali e altri soci indicati negli Statuti delle Federazioni Regionali in regola con l'iscrizione e il pagamento della quota sociale come stabilito dal presente Regolamento.
- 17. L'Assemblea regionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci della Regione in regola con i contributi associativi 2022 e, per i nuovi soci iscritti alla data del 19.7.2023, con il

pagamento della quota sociale 2023. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dall'orario fissato per la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

- 18. L'Assemblea regionale, presieduta dal Presidente della federazione, elegge all'inizio dei suoi lavori con votazione palese la Commissione per la verifica dei poteri e la Commissione elettorale. Determina altresì il termine entro il quale devono essere presentate le liste.
- 19. Il numero dei delegati attribuiti a ciascuna Regione è stabilito, tenendo conto della popolazione della Regione e della percentuale delle adesioni all'AICCRE in ciascuna Regione, ai sensi dell'articolo 12.2 dello Statuto, nella misura indicata dalla tabella allegata al presente Regolamento.
- 20. L'elezione dei delegati avviene sulla base di una lista proposta dalla Commissione elettorale, ovvero sulla base di liste concorrenti, che in tal caso devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei soci presenti al Congresso. Qualora avvenga sulla base di liste concorrenti, il voto si dovrà svolgere a scrutinio segreto: potrà essere espresso un voto di preferenza fino ad un massimo dei due terzi dei candidati presenti nella lista prescelta. Alle liste sarà assegnato un numero di eletti proporzionale al numero dei voti ricevuti, calcolato applicando il metodo delle divisioni successive (Metodo d'Hondt). In ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riscosso il più alto numero di preferenze. A parità di preferenze, prevale la minore età.
- 21. Dell'esito delle votazioni e svolgimento dell'assemblea sarà redatto verbale, che sarà inoltrato nelle ore successive via mail alla sede nazionale a: magni@aiccre.it. A ciascun delegato verrà fornita delega dal Presidente della federazione regionale Aiccre.

TABELLA DELEGATI					
FEDERAZIONE REGIONALE	DELEGATI DEFINITIVI	DELEGATI DEFINITIVI	DELEGATI DEFINITIVI COPERTURA	TOTALE	DELEGATI DEFINITIVAMENTE
	TERRITORIALI	POPOLAZIONE	COMUNI		ASSEGNATI
					_
ABRUZZO	2,8032	1,2947	1,5197	5,6175	6
BASILICATA	1,1928	0,5471	1,4999	3,2399	3
CALABRIA	1,6998	1,8773	0,6859	4,2629	4
CAMPANIA	3,3400	5,7014	1,0076	10,0490	10
EMILIA ROMAGNA	4,3539	4,5134	2,1984	11,0657	11
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,9662	1,2155	3,0931	8,2748	8
LAZIO	4,3539	5,8186	1,8793	12,0517	12
LIGURIA	1,7893	1,5320	1,2703	4,5915	5
LOMBARDIA	6,7694	10,1451	0,7378	17,6522	18
MARCHE	2,2366	1,5098	1,6570	5,4033	5
MOLISE	0,5964	0,2955	0,6298	1,5217	2
PIEMONTE	5,1889	4,3236	0,7344	10,2468	10
PUGLIA	2,4453	3,9770	1,6075	8,0298	8
SARDEGNA	1,7296	1,6058	0,7617	4,0971	4
SICILIA	4,3241	4,8958	1,8473	11,0671	11
TOSCANA	5,9940	3,7225	3,6355	13,3520	13
TRENTINO ALTO ADIGE	2,8926	1,0963	1,6794	5,6683	6
UMBRIA	1,4612	0,8708	2,5190	4,8511	5
VALLE D'AOSTA	0,0895	0,1254	0,2042	0,4191	0
VENETO	2,7734	4,9327	0,8322	8,5383	9
	60	60	30	150	150